

Risoluzione n.118043 del 21.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma triennale di qualifica di “Addetto alla segreteria d’azienda”

Si fa riferimento alla mail inviata in data 15 giugno 2011, con la quale la S.V. chiede conferma della validità del requisito professionale per l’avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, in caso di possesso del diploma di qualifica triennale di “Addetto alla segreteria d’azienda” nel cui piano di studi siano state presenti le materie “Merceologia” o “Tecnica amministrativa aziendale”, anche sulla base della risoluzione n. 94958 del 22-7-2010, con la quale la scrivente Direzione aveva già avuto modo di riconoscere valido il titolo in questione.

Al riguardo la scrivente non può che confermare la validità del titolo in oggetto, considerata la presenza della materia “Merceologia” nel piano di studi e considerato, altresì, che il percorso di studi è triennale.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio